

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 00527/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA**

**Sezione giurisdizionale**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 527 del 2024, proposto da

Vincenzo Coco, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuseppe Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Commissione Esaminatrice Concorso Pubblico per 8 Posti Operatore Qualificato Elettromeccanico, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

***nei confronti***

Orazio Fabio Caponnetto, non costituito in giudizio;

***per la riforma***

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. 3488/2023, resa tra le parti, pubblicata in data 2; novembre 2023, non notificata, con cui era rigettato il ricorso principale ed i

successivi ricorsi per motivi aggiunti, volti a contestare: - la nota prot. n. 14794 del 3 dicembre 2018, notificata in pari data, con cui era comunicata all'interessato la sua esclusione dal "*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la costituzione di n. 8 rapporti di lavoro a tempo indeterminato per il profilo professionale di Operatore Qualificato Elettromeccanico par. 140*";

- del Verbale del 16 novembre 2018, il cui contenuto era comunicato il successivo 3 dicembre 2018 (giusta nota prot. n. 14974/2018), con cui la Commissione esaminatrice ha disposto l'esclusione dal concorso dell'odierno appellante;

- della graduatoria provvisoria di merito, adottata dalla Commissione con Verbale n. 13 del 21 dicembre 2018, resa nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente in data 28 dicembre 2018 con provvedimento prot. n. 1585;

- del provvedimento del 22 gennaio 2019, comunicato a mezzo pec il successivo 1 febbraio 2019, con che la Commissione esaminatrice, in riscontro alla diffida del 21 gennaio 2019, ha confermato l'esclusione dell'odierno appellato;

- della graduatoria definitiva di merito, adottata dalla Commissione con Verbale del 31 gennaio 2019, resa nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente in data 1 febbraio 2019 con provvedimento prot. n. 1493;

- della nuova graduatoria finale di merito, adottata in ottemperanza alle sentenze del T.A.R.S. Catania n. 1804 e 1805 del 18 luglio 2019, resa nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente in data 26 agosto 2019 con provvedimento prot. n. 10588;

- della nuova graduatoria finale di merito, adottata in ottemperanza alla Sentenza del C.G.A.R.S. n. 75/2020, resa nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente in data 13 marzo 2020 con provvedimento prot. n. 4035;

ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Commissione

Esaminatrice Concorso Pubblico per 8 Posti Operatore Qualificato Elettromeccanico;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025 il Cons. Solveig Cogliani e uditi per le parti gli Avvocati come specificato nel verbale;

Considerato che l'appellante espone di aver partecipato al concorso pubblico di cui al bando pubblicato sulla G.U.R.I. n. 24 del 28 marzo 2017 per la costituzione di n. 8 rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato per il profilo professionale di Operatore Qualificato Elettromeccanico (Area Professionale 3<sup>a</sup> - Area operativa Manutenzione Impianti ed Officine – C.C.N.L. Autoferrotranvieri), conseguendo 9 punti nella prova pratica e 4 punti nella prova orale che, sommati ai 0,400 per i titoli posseduti, gli consentivano di raggiungere il punteggio finale di 13,400 e di essersi collocato utilmente nella graduatoria di merito provvisoria, approvata dalla Commissione con Verbale n. 9 del 18 luglio 2018;

Considerato che, pertanto, l'istante precisa di aver trasmesso la richiesta documentazione comprovante il possesso dei titoli dichiarati in domanda nonché dei requisiti di ammissione, ivi compresa la dichiarazione resa dal proprio datore di lavoro attestante *“l'esperienza professionale di almeno dodici mesi nel settore delle lavorazioni e manutenzioni elettromeccaniche”* e che, ancora, a seguito di richiesta della Commissione di integrazione della documentazione, con nota prot. n. 5161 produceva la dichiarazione del datore di lavoro attestante l'esperienza professionale nel settore delle lavorazioni a manutenzioni elettromeccaniche, le comunicazioni Obbligatorie Unificato UniLav relativa agli anni 2010-2016 contenenti *“gli elementi richiesti”* (natura dell'attività svolta e tipologia contrattuale di riferimento, denominazione e sede dell'impresa presso la quale l'attività era stata svolta, data di inizio e fine del periodo di attività);

Considerato che, tuttavia, con nota prot. n. 14794 del 3 dicembre 2018, il Responsabile del procedimento comunicava la sua esclusione dal concorso sulla

base della decisione assunta dalla Commissione esaminatrice nella seduta del 16 novembre 2018, secondo cui *“La documentazione prodotta dal candidato ed assunta al protocollo FCE 11142 del 17.09.2018 nulla aggiunge a quanto già presentato; il Candidato non ha tutt’ora presentato lettera di assunzione o contratto di lavoro o altra documentazione oggettiva che contenga i suddetti elementi”*;

Considerato che, dunque, l’istante proponeva diffida e tuttavia, in data 28 dicembre 2018, con nota prot. n. 15851, era pubblicata e resa nota la graduatoria provvisoria di merito relativa al concorso in argomento, all’interno della quale non si trovava collocato l’interessato, sicché avverso tali proponeva ricorso;

Considerato che lo stesso rappresenta che solo dopo la proposizione del suddetto giudizio la Commissione, riscontrando la diffida predetta, con nota prot. n. 14794 del 3 dicembre 2018 confermava l’esclusione dell’odierno appellante ed il successivo 31 gennaio 2019 adottava la graduatoria di merito definitiva, sicché l’interessato proponeva ricorso per motivi aggiunti ed ancora, con un secondo e con un terzo ricorso per motivi aggiunti l’odierno appellante impugnava la nuova graduatoria finale di merito adottata in ottemperanza alle sentenze del T.A.R.S. Catania n. 1804 e 1805 del 18 luglio 2019 e l’ulteriore nuova graduatoria finale di merito adottata in ottemperanza alla sentenza del C.G.A.R.S. n. 75/2020 (relativa ad altra esclusione);

Considerato che l’appellante espone, con nota prot. n. 3197 del 21 marzo 2022, era comunicato che *“con Delibera n. 27 del 14.03.2022 è stato approvato lo scorrimento della graduatoria del concorso per Operatore qualificato elettromeccanico par. 140 per dieci unità, di cui otto nel settore tecnologie e due nel settore officina rotabili”* e conseguentemente, con un primo ordine di servizio n. 38 del 7 luglio 2022 la F.C.E. disponeva l’assunzione in servizio di n. 7 unità, e con successivo ordine di servizio n. 62 del 26 ottobre 2022, l’assunzione di ulteriori n. 2 soggetti, rimanendo a quel punto non coperto un solo posto in organico, per il quale l’istante sarebbe collocato utilmente nell’originaria graduatoria;

Considerato che, a seguito di notifica per pubblici proclami, il T.A.R.S. Catania, con la sentenza appellata, rigettava il ricorso principale ed i successivi ricorsi per motivi aggiunti ritenendo che *“correttamente l’Amministrazione intimata ha ritenuto non idonea a comprovare il possesso del requisito la dichiarazione del 19/04/2017 del datore di lavoro”* e ciò perché *“come risulta evidente a contrario dalla esclusione della possibilità di ricorso ad autocertificazioni, la qualificazione della documentazione da presentare come “oggettiva” presuppone (quantomeno) la possibilità di un riscontro esterno sui dati dichiarati ... omissis ... Al contrario, la dichiarazione del 19/04/2017 del datore di lavoro del ricorrente rimane un fatto di (mera) scienza privata di un terzo, non un dato “oggettivo”, quindi un documento più vicino alla (non ammessa) autocertificazione che alla documentazione richiesta dall’Amministrazione e contenutisticamente inidonea a dimostrare il possesso del requisito della “esperienza professionale di almeno dodici mesi nel settore delle lavorazioni e manutenzioni elettromeccaniche”*;

Considerato che l’interessato ribadisce che sarebbe dirimente, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui al n. 2 dell’art. 2 del bando di gara la dichiarazione del 19 aprile 2017 con cui il datore di lavoro afferma che l’istante era stato assunto *“con mansione di manutentore di impianti elettromeccanici (pompa, quadro elettrico, ecc.) e mezzi agricoli”*; precisa ancora l’appellante di aver provveduto a trasmettere tutte le *“Comunicazioni Obbligatorie Unificato UniLav”* dal 2010 al 2016, attestanti la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato, nonché copia di tutte le lettere di assunzione dal 2010 al 2016, documentazione, che sarebbe satisfattiva ai fini della dimostrazione dei requisiti di specificità richiesti dal bando di gara, ed in particolare della natura dell’attività svolta e la tipologia contrattuale di riferimento; della denominazione e la sede dell’impresa presso cui l’attività era stata svolta; della data di inizio e fine del periodo di attività;

Considerato che si sono costituiti per resistere le Amministrazioni appellate,

ribadendo la correttezza della sentenza di prime cure;

Rilevato che in sede cautelare la domanda è stata accolta in ragione del principio di *favor participationis* già affermato da questo Consiglio;

Considerato che con ulteriori memorie e memoria in replica le parti hanno confermato le proprie difese;

Considerato che all'udienza del 15 gennaio 2025 le parti hanno chiesto il passaggio in decisione;

Rilevato che allo stato l'appello risulta notificato ad un solo controinteressato collocatosi in posizione sesta;

Visto l'art. 49 del c.p.a., che prescrive l'integrazione del contraddittorio nei confronti di coloro che risulterebbero superati dall'appellante in caso di accoglimento del gravame;

Ritenuto di disporre che l'appellante, secondo le modalità fissate in primo grado, appresso richiamate, integri il contraddittorio mediante notifica del ricorso in appello a tutti i soggetti contemplati nella graduatoria finale che risulterebbero superati dall'appellante in caso di accoglimento del gravame, entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione e che la documentazione relativa all'intervenuta notifica dovrà essere depositata nel successivo termine di giorni quindici;

Dispone che la notifica per pubblici proclami avverrà mediante pubblicazione dell'avviso sul sito *web* dell'Amministrazione intimata, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea da cui risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dell'appellante e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi degli atti impugnati ed il testo integrale del gravame;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il

sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - l'elenco nominativo dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, viene fatto obbligo alla Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea di provvedere alla disposta pubblicazione sul proprio sito istituzionale, previa consegna da parte dell'appellante, anche su supporto informatico, della presente ordinanza, dell'elenco nominativo dei controinteressati e di quant'altro occorrente.

In calce a quanto pubblicato dovrà essere apposto un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza;

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito dalle parti sul sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che l'Amministrazione:

c.- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di secondo grado, tutta la documentazione ivi inserita;

d.- rilasci alla parte appellante un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito di quanto indicato con la specificazione della data in cui la pubblicazione è avvenuta.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 200,00 per l'attività di pubblicazione sul sito.

Si demanda ad un separato decreto presidenziale per la fissazione dell'udienza pubblica per il prosieguo.

Ogni decisione in ordine al merito e alle spese è rinviata ad esito della suddetta

integrazione del contraddittorio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale Dispone a carico della parte appellante l'integrazione del contraddittorio come da motivazione. L'udienza di merito verrà indicata con successivo decreto del Presidente del Cgars.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Giovagnoli, Presidente

Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore

Michele Pizzi, Consigliere

Antonino Caleca, Consigliere

Antonino Lo Presti, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Solveig Cogliani**

**IL PRESIDENTE**  
**Roberto Giovagnoli**

**IL SEGRETARIO**